

**MISURE RILEVANTI PER LE PERSONE CON DISABILITA',
FAMIGLIE E STRUTTURE ANFFAS
DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (20G00034)

**MISURE DI INTERESSE CHE RIGUARDANO LA SCUOLA CHE SCATURISCONO DAL DPCM 3 NOVEMBRE 2020
APPLICABILI A PARTIRE DAL 6 NOVEMBRE*
SCHEDA 1**

**Tale Sezione è divisa tra le misure di carattere generale, adottabili nelle zone cc.dd. "gialle", e quelle più specifiche di maggiore e progressiva restrizione rispettivamente per le zone cc.dd. "arancioni" (oggi presumibilmente Puglia e Sicilia) e le zone "rosse" (oggi presumibilmente Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria)*

	ZONE GIALLE	ZONE ARANCIONI	ZONE ROSSE
SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA (0-6)	Lezioni/attività		
	<ul style="list-style-type: none"> • In presenza. E' raccomandata una didattica per gruppi stabili sia per i bambini che per gli educatori. [all. 21 al DPCM – rapporto 58/2020 dell'ISS "indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"] 		
	Mascherine		
	<ul style="list-style-type: none"> • Esonero dall'obbligo di usare le mascherine per i bambini di età inferiore a sei anni [art. 1, comma 9, lett. b) DPCM del 3 novembre 2020] 		
	Distanziamento		
	<ul style="list-style-type: none"> • L'obiettivo del rispetto delle norme di distanziamento fisico può essere raggiunto solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori anche in considerazione dell'età degli stessi [all. 21 – rapporto 58/2020 dell'ISS "indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"]. • Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. [art.12 , comma 2, DPCM del 3 novembre 2020]. 		
/	Deroghe al divieto di spostamento	Deroghe al divieto di spostamento	
	Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza [art. 2 comma 4 lett. a) DPCM 3 novembre 2020]	Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza [art. 3 comma 4 lett. a] DPCM 3 novembre 2020]	

	ZONE GIALLE	ZONE ARANCIONI	ZONE ROSSE
SCUOLE DELL'INFANZIA	Lezioni/attività		
	<ul style="list-style-type: none"> In presenza 		
	Mascherine		
	<ul style="list-style-type: none"> Obbligo di usare le mascherine solo per i bambini di età superiore a sei anni (ove ve ne siano) [art. 1, comma 1, DPCM del 3 novembre 2020] Esonero dall'obbligo di utilizzo della mascherina per bambini (pur di età superiore a sei anni) con patologie gravi o con disabilità che non ne tollerano l'uso e per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. [art. 1, comma 9, lett. c) DPCM del 3 novembre 2020] ** 		
	Distanziamento		
	<ul style="list-style-type: none"> L'obiettivo del rispetto delle norme di distanziamento fisico può essere raggiunto solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori anche in considerazione dell'età degli stessi (all. 21 – rapporto 58/2020 dell'ISS "indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"). I bambini con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. [art.12 , comma 2, DPCM del 3 novembre 2020]. 		
	/	Deroghe al divieto di spostamento	Deroghe al divieto di spostamento
		Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza [art. 2 comma 4 lett. a) DPCM 3 novembre 2020]	Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza [art. 3 comma 4 lett. a) DPCM 3 novembre 2020]

	ZONE GIALLE	ZONE ARANCIONI	ZONE ROSSE
SCUOLA PRIMARIA	Lezioni/attività		
	<ul style="list-style-type: none"> • In presenza Le lezioni/attività continuano a svolgersi in presenza [art. 1, comma 9, lett s) DPCM del 3 novembre 2020 per zone gialle e arancioni e art. 3, comma 4, lett f) DPCM del 3 novembre 202 per zone rosse] 		
	Mascherine		
	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di usare le mascherine solo per i bambini di età superiore a sei anni [art. 1, comma 9, lett. f) DPCM del 3 novembre 2020] • Esonero dall'obbligo di utilizzo della mascherina per bambini (pur di età superiore a sei anni) con patologie gravi o con disabilità che non ne tollerano l'uso e per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. [art. 1, comma 9, lett. c) DPCM del 3 novembre 2020] ;** 		
	Distanziamento		
	<ul style="list-style-type: none"> • Distanza interpersonale di almeno un metro; • I bambini con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. [art.12 , comma 2, DPCM del 3 novembre 2020]. 		
/	Deroghe al divieto di spostamento		Deroghe al divieto di spostamento
	Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza (art. 2 comma 4 lett. a) DPCM 3 novembre 2020]		Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza (art. 3 comma 4 lett. a) DPCM 3 novembre 2020]

	ZONE GIALLE	ZONE ARANCIONI	ZONE ROSSE
	Lezioni/attività	Lezioni/attività	Lezioni/attività
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	<ul style="list-style-type: none"> • Didattica in presenza Le lezioni/attività continuano a svolgersi in presenza [art. 1, comma 9, lett s) DPCM del 3 novembre 2020] 	<ul style="list-style-type: none"> • Didattica in presenza Le lezioni/attività continuano a svolgersi in presenza [art. 1, comma 9, lett s) DPCM del 3 novembre 2020] 	<ul style="list-style-type: none"> • Didattica in presenza <ul style="list-style-type: none"> - solo al primo anno: le lezioni/attività continuano a svolgersi in presenza [art. 3, comma 4, lett f) DPCM del 3 novembre 2020] - Per primo, secondo e terzo anno le lezioni/attività continuano a svolgersi in presenza in favore degli studenti/esse con disabilità anche se la didattica in presenza è sospesa per il resto della classe al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 – linee guida sulla didattica digitale integrata -, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 – Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi) garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata [art. 3, comma 4, lett f) DPCM del 3 novembre 2020] e anche il coinvolgimento ove possibile di un gruppo di allievi della classe. Sono garantiti l'assistenza specialistica e il trasporto scolastico (Chiarimento dato con nota MIUR 1990/20) - Possibilità, se necessario, di usare i laboratori. • Didattica digitale integrata Per il secondo e terzo anno salvo deroga in favore degli alunni/e con disabilità.

--	--	--	--

	ZONE GIALLE	ZONE ARANCONI	ZONE ROSSE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	Mascherine		
	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di usare le mascherine [art. 1, comma 9, lett. s) DPCM del 3 novembre 2020] ; • Esonero dall'obbligo di utilizzo della mascherina per alunni/e con patologie gravi o con disabilità che non ne tollerano l'uso e per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. [art. 1, comma 9, lett. c) DPCM del 3 novembre 2020] ** 		
	Distanziamento		
	<ul style="list-style-type: none"> • Distanza interpersonale di almeno un metro; • Gli alunni/e con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. [art.12 , comma 2, DPCM del 3 novembre 2020]. 		
	/	Deroghe al divieto di spostamento	Deroghe al divieto di spostamento
	Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza [(art. 2 comma 4 lett. a) DPCM 3 novembre 2020]	Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita (primo anno e per garantire, indipendentemente dall'anno di frequenza, agli alunni con disabilità le lezioni in presenza e, se necessario, lo svolgimento di attività laboratoriali [art. 3 comma 4 lett. a) DPCM 3 novembre 2020]	

	ZONE GIALLE	ZONE ARANCIONI	ZONE ROSSE
<p style="text-align: center;">SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO</p> <p style="text-align: center;">PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.LE</p>	Lezioni/attività		
	<ul style="list-style-type: none"> ● Didattica digitale integrata Il 100% delle attività si svolgono tramite didattica digitale integrata adottando forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in attuazione degli articoli 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 (che disciplina appunto l'autonomia organizzativa e didattica di ciascuna singola istituzione scolastica) , in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata [art. 1, comma 9, lett s) DPCM del 3 novembre 2020] ● Didattica in presenza Attività in favore degli studenti/esse con disabilità al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 – linee guida sulla didattica digitale integrata -, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 – Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi) garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata [art. 1, comma 9, lett s) DPCM del 3 novembre 2020) e anche il coinvolgimento ove possibile di un gruppo di allievi della classe. Sono garantiti l'assistenza specialistica e il trasporto scolastico (nota MIUR 1990/20) -Se necessario, per l'utilizzo dei laboratori. 		
	Mascherine (Solo per i casi di frequenza in presenza in deroga)		
	<ul style="list-style-type: none"> ● Obbligo di usare le mascherine [art. 1, comma 9, lett. s) DPCM del 3 novembre 2020] ● Esonero dall'obbligo di utilizzo della mascherina per studenti/sse con patologie gravi o con disabilità che non ne tollerano l'uso e per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità [art. 1, c. 9, lett. c) DPCM 3 novembre 2020]** 		
	Distanziamento (Solo per i casi di frequenza in presenza in deroga)		
	<ul style="list-style-type: none"> ● Distanza interpersonale di almeno un metro; ● Gli studenti/sse con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. [art.12 , comma 2, DPCM del 3 novembre 2020]. 		
	/	Deroghe al divieto di spostamento	Deroghe al divieto di spostamento
		Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita per garantire agli alunni con disabilità le	Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita per garantire agli alunni con disabilità le lezioni in presenza e, se necessario, lo

		lezioni in presenza e, se necessario, lo svolgimento di attività laboratoriali.	svolgimento di attività laboratoriali
--	--	---	---------------------------------------

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE CORSI SERALI PER ADULTI	<ul style="list-style-type: none"> • Didattica digitale integrata Il 100% delle attività si svolgono tramite didattica digitale integrata
---	---

****Indicazioni dal rapporto ISS 8/2020 aggiornato al 24 ottobre 2020 su uso mascherine per alunni con autismo e disabilità intellettiva:** *per l'utente, l'uso della mascherina dovrà essere valutato caso per caso in relazione all'età del soggetto, alla tollerabilità o meno del dispositivo, alle situazioni di maggior rischio e alle eventuali controindicazioni. Per alcune persone nello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva, l'utilizzo della mascherina potrebbe non essere accettato perché nuovo rispetto alla routine o fonte di disagio sensoriale. Prima dell'accesso in struttura, sarebbe quindi opportuno cercare di ottenere la collaborazione dell'utente attraverso modalità specifiche quali ad esempio l'utilizzo del video-modelling o di immagini, e/o la spiegazione con strumenti di comunicazione aumentativa e alternativa, utili anche per implementare il lavaggio frequente delle mani e l'attenzione al distanziamento. Ciò può inoltre rappresentare un'occasione importante d'intervento con le persone nello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva e le famiglie nella direzione di una maggiore consapevolezza della situazione, di esplicitazione delle preoccupazioni e di protezione di sé e degli altri.*

**MISURE APPLICABILI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
INDIPENTEMENTE DALL'ORDINE E GRADO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO FREQUENTATO
A PARTIRE DAL 6 NOVEMBRE
SCHEDA 2**

SCUOLA IN OSPEDALE E PROGETTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE	<ul style="list-style-type: none"> • proseguimento della didattica in presenza ove sia possibile garantirla (C. MIUR 1990/2020)
ALUNNI IN QUARANTENA O ISOLAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • deve essere garantita la prosecuzione delle attività didattiche anche dalla propria abitazione
SCREENING TEST DIAGNOSTICI	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso prioritario a bambini che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio. [all. 21 – rapporto 58/2020 dell'ISS “indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”]
RIUNIONI DI ORGANI COLLEGIALI	<ul style="list-style-type: none"> • Svolgimento esclusivamente a distanza [art. 1, comma 9, lett s) DPCM del 3 novembre 2020]
RINNOVO ORGANI COLLEGIALI	<ul style="list-style-type: none"> • Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche (rappresentanti del consiglio d'istituto, rappresentanti del consiglio di classe, ecc.) avviene secondo modalità a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
VISITE E USCITE DIDATTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Sono sospese le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio per la formazione degli insegnanti appartenenti ad ogni ordine e grado (DM 249/2010), da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti; art. 1, comma 9, lett t) DPCM del 3 novembre 2020]

<p>TRASPORTO SCOLASTICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Riempimento Al mezzi che effettuano il trasporto scolastico si applicando le indicazioni già contenute nell'allegato 16 "<i>linee guida per il trasporto scolastico dedicato</i>": possibilità di raggiungere la capienza massima del mezzo dedicato ma solo nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti. In questo caso dovrà essere quotidianamente programmato l'itinerario del percorso casa-scuola-casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario consenta la massima capacità di riempimento del mezzo per un tempo massimo di 15 minuti. Diversamente e nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all'80% n. b. Si ricorda che invece in generale per il servizio di trasporto non di linea è previsto che nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine e con il conducente che indossi sempre il DPI. Rimangono comunque preferibili le vetture dotate di paratie divisorie. ● Misure di prevenzione generale da adottare a casa da parte delle famiglie: misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto e l'assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola. ● Mascherina ulteriori dispositivi di protezione per gli operatori <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di usare le mascherine al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio; - esonero per gli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. - utilizzo di dispositivi ulteriori da parte degli operatori addetti all'assistenza degli alunni con disabilità (guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) qualora non sia possibile garantire il distanziamento fisico dallo; in questi casi, l'operatore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica. E' raccomandato sempre di applicare le misure di prevenzione e protezione tenendo conto delle diverse tipologie di disabilità presenti.
<p>MISURE DI SICUREZZA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Controllo della temperatura corporea da parte delle famiglie Controllo da parte delle famiglie della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell'infanzia o a scuola, evitando in caso di febbre sopra i 37,5° e/o di sintomatologia di far frequentare la scuola e chiamare subito il Pediatra o il medico di medicina generale di riferimento [Allegato 21 par. 1 DPCM 3 novembre 2020] ● Comunicazioni di assenze per motivi sanitari da parte delle famiglie Collaborazione delle famiglie per l'invio di tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe [Allegato 21 par. 1 DPCM 3 novembre 2020] ● Procedure definite per gestire alunni e personale scolastico con sintomi a scuola Tali procedure devono essere volte a consentire loro il rientro al proprio domicilio il prima possibile mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI. Nel caso di minori, questi non devono restare da soli, ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale. [Allegato 21 par. 1 DPCM 3

novembre 2020].

L'alunno o gli operatori scolastici che hanno avuto contatti stretti con un positivo sono posti in quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione;

L' alunno o gli operatori scolastici che hanno avuto contatti stretti con chi a sua volta avesse avuto "contatti stretti" con un positivo, invece, non dovrebbero essere sottoposti a misure specifiche se non nel caso in cui la persona che ha avuto "contatti stretti" con il primo positivo sia poi dichiarata a sua volta positiva (Allegato 21 par. 1 DPCM 3 novembre 2020]

**MISURE DI INTERESSE PER LE PERSONE CON DISABILITA', LE FAMIGLIE E LE STRUTTURE ANFFAS
CHE SCATURISCONO DAL DPCM 3 NOVEMBRE 2020
SCHEDA 2**

1. MISURE DI INTERESSE PER LE STRUTTURE

Attività consentite

Attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione svolte secondo piani territoriali regionali

vi rientrano le attività erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. (Art. 12, comma 1, DPCM 3 novembre 2020)

Prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche anche erogate all'interno di piscine, palestre e altre strutture similari

(Art. 1 comma 9 lett. f) DPCM 3 novembre 2020)

Attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi (Art. 1 comma 9 lett. f) DPCM 3 novembre 2020).

Appare plausibile che in tale area si collochino le strutture Anffas che non rientrano nelle precedenti categorie e che siano assimilabili ai "centri di aggregazione sociale" disciplinati dall'all. 9 al DPCM. E' consigliabile applicare le relative indicazioni operative, ove compatibili e adattabili a tale tipologia di struttura riguardo:

- la adeguata attività informativa e misurazione della temperatura;
- la conservazione del registro delle presenze giornaliera degli ultimi 15 gg.
- la riorganizzazione degli spazi per garantire il distanziamento con privilegio per attività all'aperto e da svolgersi in piccoli gruppi.
- disinfezione degli oggetti condivisi, e degli ambienti da areare di frequenza;
- messa a disposizione di riviste, quotidiani e materiale informativo previa igienizzazione delle mani;
- obbligo uso delle mascherine salvo deroghe in favore delle persone con disabilità e accompagnatori

		<p>NB: il nuovo DPCM raccomanda di privilegiare lo svolgimento di riunioni private in modalità a distanza. Tale prescrizione si applica anche alle sopra indicate tipologie di centri.</p>
<p>Attività sospese</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - attività di palestre/piscine/centri termali/centri natatori/centri benessere non rientranti nei LEA – attività riabilitative o terapeutiche). 	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione in presenza (articolo 1 comma 9 lett s DPCM 3 novembre). - eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati ove possibile effettuati a distanza anche per i lavoratori in lavoro agile (Protocollo all. 12) 	<ul style="list-style-type: none"> - Convegni, i congressi e gli altri eventi in presenza. - è raccomandato di svolgere a distanza anche le riunioni private.
<p>Misure applicabili in strutture con dipendenti</p>		
<p>In base a :</p> <p>DPCM del 3 novembre 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> - protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12.* - piani territoriali adottati dalle Regioni - DL 104/2020 <p><i>*NB: La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. (Premessa all.12)</i></p>	<p style="text-align: center;">Lavoro agile</p> <ul style="list-style-type: none"> • In generale è prescritto il massimo utilizzo per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. (Protocollo all. 12) • Il lavoro agile è attivato a favore di: <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave (Art. 3, comma 3, l.104/92) a condizione che sia compatibile con le caratteristiche della prestazione fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. (art.39 DL 18/2020) -lavoratori che hanno almeno un figlio minore di anni 14 se non vi è altro genitore beneficiario di misure di sostegno al reddito o non lavoratore purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione; (art. 5 comma 6 del DPCM del 3 novembre 2020) - lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità; art. 5 comma 6 del DPCM del 3 novembre 2020) - lavoratori con figlio conviventi minore di anni quattordici in quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale a seguito di contatto 	

verificatosi all'interno del plesso scolastico, durante lo svolgimento di attività sportive di base, motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati e all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche (art. 21 bis DL 104/2020)

- lavoratori fragili certificati ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DL 104/2020

- lavoratori con il riconoscimento di disabilità grave (art. 3, comma 3, l. 104/92) fino al 31 dicembre 2020 anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (articolo 26, comma 2 e 2 bis e art. 39 DL 18/2020)

Priorità di accesso al lavoro agile:

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Congedo per figli in quarantena alternativo al lavoro agile:

Si segnala la previsione relativa al congedo per quarantena del figlio conviventi di età inferiore a quattordici anni per virus contratto a scuola, durante lo svolgimento di attività sportive di base, motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati e all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche (art. 21 bis DL 104/2020)

Misure di sicurezza/prevenzione

- Attività informativa su COVID-19 e misure di sicurezza/prevenzione, pulizia e sanificazione locali, utilizzo mascherine e dispositivi di protezione, gestione spazi comuni, contingentamento accessi e divieto di riunioni in presenza, sorveglianza sanitaria (per le misure estese si vd all.12 al DPCM del 3 novembre 2020)
- Possibilità di rilevare la temperatura corporea all'accesso.
costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. Nel protocollo è suggerito di rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto salvo non venga rilevata una temperatura superiore a 37,5° e ciò sia ritenuto necessario (es. per attestare il motivo del rifiuto di accesso).
(all.12 punto 2 al DPCM del 3 novembre 2020.)
- Possibilità di chiedere il rilascio di autodichiarazioni con impegno a:
comunicare l'insorgenza di sintomi, rimanere a casa in presenza di sintomi - comunicare i contatti stretti con casi positivi nel rispetto della riservatezza di questi ultimi [(senza cioè indicare i dati anagrafici) all.12 punto 2 al DPCM del 3 novembre 2020]

	<p style="text-align: center;">Ferie e ammortizzatori sociali</p> <ul style="list-style-type: none"> • incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (art.1,comma 9, lett nn) DPCM 3 novembre e protocollo all. 12) • nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali** anche in deroga, è valutata la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni. Ove non risultino sufficienti, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti (all.12 al DPCM del 3 novembre 2020). <p><i>**ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga) fruibili dai datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 13 luglio fino al 31 dicembre per 9 settimane finite le quali è possibile chiedere ulteriori 9 settimane (art. 1 del DL 104/2020) per una durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti di 18 settimane. (per approfondimenti si veda la Circolare INPS 115/2020)</i></p> <p style="text-align: center;">Misure in favore dei lavoratori fragili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il medico competente deve indentificare i lavoratori fragili e constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui ciascuno è destinato attivando misure adeguate nel caso in cui rilevi una situazione di fragilità (es. inidoneità per un certo periodo, attivazione del lavoro agile ecc). • Il medico competente deve essere coinvolto per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. <p>Lavoratori fragili: In base alla circolare del Ministero della salute n. 14915, è riscontrata una maggiore fragilità nei lavoratori di età >55 anni e/o con commorbidità. Si ritiene che possano rientrare tra i lavoratori "fragili" anche coloro che siano già certificati ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DL 104/2020.</p>
<p>ALTRE MISURE DI INTERESSE PER LE STRUTTURE</p>	
<p>MENSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, purché nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati su base regionale anche in settori analoghi protocolli (Art. 1 comma 9 lett. gg e art. 3 comma 4lett c) DPCM 3 novembre 2020)
<p>SERVIZIO TRASPORTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si ritiene si possa applicare per analogia la misura riguardante la riduzione del coefficiente di riempimento dei mezzi (50%) di cui all'art. 1, comma 9, lett mm) che si sostituisce a quello previsto dai protocolli e dalle linee guida vigenti • Si applicano l'allegato 15 - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico - servizi di trasporto non di linea e altri servizi e Allegato 14 - Protocollo

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica. Valgono tutte le misure previste per il trasporto pubblico ove compatibili (igiene e sanificazione dei mezzi – distanziamento - utilizzo delle mascherine – misurazione della temperatura – regolamentazione salita e discesa per evitare assembramenti - areazione) ed inoltre è ricordato:

- Che il conducente indossi i dispositivi di protezione individuali;
- Di evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.
- Per le ordinarie vetture a 4/5/9 posti: sui sedili posteriori, per ciascuna fila, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza.(il distanziamento può venire meno fra persone che vivono nella stessa unità abitativa, tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili e per le persone con disabilità con necessità di supporto da parte dei propri accompagnatori (si vd punti seguenti)
- dotare se possibile le vetture di paratie divisorie.
- Di non utilizzazione dei sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilità del gestore fermo restando, anche ove vi sia la distanza prescritta nei sedili contrapposti, l'obbligo di comunicare le misure di sicurezza adottate.

Deroghe al distanziamento

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista

Deroghe all'utilizzo delle mascherine

Fermo restando che è raccomandato l'utilizzo della mascherina, è possibile prevedere l'esonero per i bambini sotto i sei anni e per le persone con disabilità che non ne tollerino l'uso.

Ulteriori Raccomandazioni contenute nel rapporto ISS 8/2022

- *Tutti i trasporti programmati dai servizi devono essere predisposti tenendo conto delle misure di cautela generali, incluso il distanziamento sui mezzi di trasporto. In particolare, è necessario minimizzare il numero di soggetti contemporaneamente presenti sui mezzi, garantendo l'adeguato distanziamento e, se possibile, fare in modo che gli utenti utilizzino mascherine. È inoltre preferibile non unire persone appartenenti a gruppi diversi. Il numero di persone contemporaneamente presenti su un mezzo di trasporto può essere più alto solo nei casi in cui tutte le persone trasportate siano conviventi abituali.*

LIMITAZIONI DI ACCESSO VISITATORI E PARENTI PRESSO LE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> • l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione (Art. 1 comma 9 lett. dd DPCM 3 novembre 2020)
---	--

DISPOSIZIONI D'INTERESSE PER LE PERSONE CON DISABILITA' E LE FAMIGLIE

UNIVERSITA' e ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA	<ul style="list-style-type: none"> • Attività a distanza <ul style="list-style-type: none"> - attività formative e curricolari - attività a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività in presenza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità • Attività in presenza (solo per zone rosse/arancioni) <ul style="list-style-type: none"> - attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio; - attività dei laboratori • Recupero ove necessario delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; • assenze non computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni; <p>*Il Referente Universitario per COVID-19 e il Delegato di Ateneo per la Disabilità mettono in atto, inoltre, quanto necessario per il supporto e la comunicazione a studenti con disabilità, eventualmente, ove necessario, disponendo procedure dedicate (con riferimento ai protocolli di sicurezza - Allegato 22 protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie)</p>
CORSI DI FORMAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza
FUNZIONI RELIGIOSE	<ul style="list-style-type: none"> • l'accesso ai luoghi di culto è consentito nel rispetto delle misure di sicurezza e le funzioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7; <p>Si osserva che nonostante le denunce arrivate da diversi fronti (qui è consultabile quella di FISH***) è stata mantenuta nell'all. 1 al DPCM del 3 novembre il punto 1.8 che recita <i>“Si favorisca, per quanto possibile, l'accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente.”</i>***a cui Anffas aderisce</p>

<p>SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PRESSO PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E DI AREE GIOCO PER BAMBINI E ADOLESCENTI (0/17 ANNI) (all.8 DPCM 3 novembre 2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • accesso con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario. Nei confronti dei bambini/adolescenti con disabilità (“patologie di neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità,”) deve essere sempre garantita la presenza dell’accompagnatore. • rispetto dell’obbligo del distanziamento (obbligo derogabile dalle persone con disabilità con necessità di supporto che possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista • Utilizzo DPI (salvo deroghe per le mascherine in favore di bambini sotto i sei anni e persone con disabilità che non ne tollerano l’uso) • Le attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto sono realizzate dagli enti interessati, dai soggetti gestori e dalle organizzazioni ed enti del terzo settore con particolare attenzione per i bambini, gli adolescenti, gli operatori, gli educatori e gli animatori con disabilità vulnerabili o appartenenti a minoranze: <ul style="list-style-type: none"> - definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività ludico-ricreative integrative rispetto alle attività scolastiche. - Il rapporto numerico nel gruppo dove viene accolto il bambino o l’adolescente deve essere portato a un operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente. - Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato rispetto a: diverse modalità di organizzazione delle attività,/ difficoltà di mantenere il distanziamento e l’utilizzo dei DPI/ - necessità di accompagnare bambini e adolescenti con fragilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione. - Per i bambini o adolescenti sordi non sono soggetti all’ uso di mascherine può essere previsto l’uso di mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con gli altri bambini e adolescenti e gli operatori, educatori e animatori, favorendo in particolare la lettura labiale.
<p>SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ MOTORIA SENZA OBBLIGO DI DISTANZIAMENTO CON GLI ACCOMPAGNATORI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le persone con disabilità possono svolgere attività motoria all’aperto anche riducendo il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista (art. 12, comma2, DPCM 3 novembre 2020)
<p>LIMITAZIONI DI ACCESSO VISITATORI E PARENTI PRESSO LE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione (Art. 1 comma 9 lett. dd DPCM 3 novembre 2020)

<p>TRASPORTO PUBBLICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • deroga al distanziamento: Gli studenti/sse con disabilità con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. [art.12 , comma 2, DPCM del 3 novembre 2020]. Le linee guida sul trasporto pubblico richiamano la responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi per la tenuta di comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga al distanziamento di un metro sulla base di specifiche prescrizioni, l'attuazione di corrette misure igieniche, nonché per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. (all 15 al DPCM del 3 novembre 2020).
<p>LAVORO AGILE E CONGEDO PER I LAVORATORI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il lavoro agile è attivabile a favore di: <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave (Art. 3, comma 3, l.104/92) a condizione che sia compatibile con le caratteristiche della prestazione fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. (art.39 DL 18/2020) -lavoratori che hanno almeno un figlio minore di anni 14 se non vi è altro genitore beneficiario di misure di sostegno al reddito o non lavoratore purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione; (art. 5 comma 6 del DPCM del 3 novembre 2020) - lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità; art. 5 comma 6 del DPCM del 3 novembre 2020) - lavoratori con figlio conviventi minore di anni quattordici in quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, durante lo svolgimento di attività sportive di base, motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati e all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche (art. 21 bis DL 104/2020) - lavoratori fragili certificati ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DL 104/2020 - lavoratori con il riconoscimento di disabilità grave (art. 3, comma 3, l. 104/92) fino al 31 dicembre 2020 anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (articolo 26, comma 2 e 2 bis e art.39 DL 18/2020) <p>Priorità di accesso al lavoro agile: Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità</p>

lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Congedo per figli in quarantena alternativo al lavoro agile:

Si segnala la previsione relativa al congedo per quarantena del figlio conviventi di età inferiore a quattordici anni per virus contratto a scuola, durante lo svolgimento di attività sportive di base, motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati e all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche (art. 21 bis DL 104/2020)